REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/73 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ([2]) precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie soggette all'obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) devono comunicare nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. A tal fine il regolamento delegato (UE) 2021/2178 traduce i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche ecosostenibili di cui ai regolamenti delegati (UE) 2021/2139 ([4]) e (UE) 2023/2486 ([5]) della Commissione in indicatori fondamentali di prestazione quantitativi. Tali indicatori fondamentali di prestazione indicano se e in quale misura le attività delle imprese sono associate ad attività economiche ecosostenibili, aiutando così gli investitori e il pubblico a comprendere le prestazioni ambientali di dette imprese in relazione alle attività oggetto del regolamento (UE) 2020/852 e dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 (di seguito collettivamente «tassonomia») nonché le relative traiettorie verso l'allineamento ai criteri della tassonomia, che a sua volta agevola il finanziamento di attività e progetti ecosostenibili. Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 aumenta dunque la trasparenza del mercato e contribuisce a prevenire l'ecologismo di facciata (il cosiddetto «greenwashing») informando gli investitori in merito alle prestazioni ambientali di un'impresa.

([1]) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

([3]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj).